

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
1. Individuazione delle Parti Correlate	8
2. Comitato Parti Correlate	8
3. Operazioni Escluse	9
4. Applicabilità della Procedura	10
5. Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	11
6. Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	12
7. Operazioni di competenza dell'Assemblea	12
8. Presidi Equivalenti	12
9. Delibere Quadro	12
10. Operazioni per il tramite di Società Controllate	13
11. Informativa sulle Operazioni e sulle Delibere Quadro	13
12. Informativa periodica	14
13. Registro delle Parti Correlate	15
14. Disposizioni finali	15
15. Entrata in vigore	15

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 2391-*bis*, codice civile, ai sensi del quale gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ("**Regolamento OPC**"), in attuazione dell'art. 2391-*bis*, codice civile;
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");
- della comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC;

Techedge S.p.A. adotta la presente procedura ("**Procedura**"), la quale detta i principi cui la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle società controllate.

Per correttezza sostanziale si intende la convenienza dell'operazione dal punto di vista economico, quando le condizioni secondo le quali si verifica l'operazione non sono ingiustificatamente divergenti da quelle normalmente praticate sul mercato o influenzate dal rapporto di correlazione. Per correttezza procedurale si intende l'osservanza delle regole e procedure preposte a garantire la correttezza sostanziale dell'operazione, tra cui il rispetto della presente Procedura.

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [•], previo parere del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC. La Procedura verrà trasmessa alle principali funzioni aziendali della Società, tra cui il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-*bis* del TUF, e agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le osservino per quanto di loro competenza.

Si segnala che fintanto che l'Emittente potrà qualificarsi come Società di Recente Quotazione (come *infra* definita), la procedura generale si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate, siano esse Operazioni di Minore Rilevanza od Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 3, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura. Al termine del periodo in cui la Società è qualificata come Società di Recente Quotazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente a modificare la presente Procedura, implementando una specifica procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento OPC.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al Codice di Autodisciplina.

DEFINIZIONI

Affari legali e societari		Si intende la funzione che garantisce il supporto legale alle diverse aree aziendali. Tale funzione riporta direttamente all'Amministratore Delegato o al <i>Chief financial officer</i> .
Amministratore Indipendente		Ogni amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate promosso da Borsa Italiana, nella versione del luglio 2015.
Amministratore Indipendente Correlato	Non	Ogni amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle sue Parti Correlate.
Collegio Sindacale		L'organo di controllo della Società.
Comitato Parti Correlate (o Comitato OPC)		Il comitato disciplinato dall'articolo 2 della presente Procedura, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti o, alternativamente, il diverso comitato, già esistente, cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca le relative funzioni, chiamato a esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Condizioni Equivalenti A Quelle Di Mercato (o Condizioni Standard)	A	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle parti correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o sui prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio Amministrazione	di	L'organo amministrativo della Società.
Controllate/Controllata Società Controllate/Società Controllata	o	Le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 codice Civile.
Delibera Quadro		Delibere relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate la cui esecuzione è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento OPC.
Dirigenti Responsabilità Strategiche	con	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa, come individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento OPC.
Funzione Responsabile		La funzione aziendale responsabile della singola Operazione con Parte

Correlata, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe e dal sistema di organizzazione interna adottato dalla Società e dalle Controllate, indipendentemente dal fatto che sia anche l'Organo Competente (come di seguito definito) a deliberare la singola Operazione.

Interesse Significativo

Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dal successivo art. 3 della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un'altra Parte Correlata della Società nelle suddette Società Controllate o collegate della Società generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua Controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. ⁽¹⁾

Operazione con Parte Correlata/ Operazioni con Parti Correlate o anche Operazione/Operazioni

Si intende *“qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento OPC). Sono in ogni caso incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni Escluse

Le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento OPC così come individuate dall'art. 2 della presente Procedura.

Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore a Euro 50.000 (cinquantamila).

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualsiasi Operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore al 5% (cinque per cento).

Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie

Qualsiasi Operazione che rientri nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Come chiarito dalla Consob nella comunicazione n. DEM/10078683, integrano un Interesse Significativo le seguenti circostanze: (a) che uno o più amministratori ovvero uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta (In questo caso, la valutazione di significatività va effettuata in concreto, tenendo in considerazione il peso della remunerazione connessa all'andamento della Controllata o della collegata, ivi inclusi detti piani di incentivazione, rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (b) che le Società Controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (calcolato secondo le indicazioni fornite dalla CONSOB) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considera Interesse Significativo quello derivante dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate e collegate, né la semplice detenzione di una partecipazione in Società Controllate o collegate da parte di altre Società Controllate o collegate.

⁽²⁾ Nel valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, ai sensi della Delibera Consob DEM/10078683 del 24/09/2010, si tiene conto di delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" (per

Organo Competente	Relativamente alle Operazioni di Maggior Rilevanza, l'Organo Competente è in ogni caso il Consiglio di Amministrazione; relativamente alle Operazioni di Minore Rilevanza, l'Organo Competente è l'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero il Consiglio di Amministrazione se l'operazione ricade in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spetta alla sua competenza. Nei casi in cui l'Amministratore Delegato sia Parte Correlata o il Comitato OPC esprima parere negativo al compimento dell'operazione, l'Organo Competente è comunque il Consiglio di Amministrazione.
Parte Correlata o Parti correlate	Ogni soggetto come indicato all'art. 1.1 della presente Procedura.
Presidi Equivalenti	I presidi indicati nell'art. 8 della presente Procedura.
Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC)	La funzione aziendale, costituita dal <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) e dal responsabile della funzione Affari legali e societari, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura e al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili, l'Organo Competente e con gli organi sociali.
Registro	Il registro, tenuto in formato elettronico, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi dell'articolo 1 della Procedura e tracciate tutte le Operazioni con Parti Correlate, incluse le Operazioni Escluse, eseguite dalla Società anche tramite Società Controllate
Regolamento Emittenti	Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Regolamento Operazioni con Parti Correlate (o Regolamento OPC)	Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni e modificazioni.
Soci Non Correlati	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
Società (o Techedge)	Techedge S.p.A., con sede legale Viale Caldera 21, 20153, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi, codice fiscale e Partita Iva 04113150967, numero di registrazione REA MI-1726950
Società di Recente Quotazione	Le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione, con esclusione delle società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate

tali intendendosi (i) le operazioni che comportano l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate ad eccezione delle attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine, possedute per la vendita e (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. disponibilità liquide equivalenti) o "finanziarie" (vale a dire le attività che determinano modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Per connessa attività finanziaria la Consob chiarisce che nelle Operazioni Ordinarie possono rientrare le attività di finanziamento là dove finalizzate alla realizzazione dell'attività operativa della Società. Al fine di valutare se l'Operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società, dovrà aversi riguardo ai seguenti parametri: (a) oggetto dell'operazione, (b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società, (c) dimensione dell'operazione, (d) termini e condizioni contrattuali, (e) natura della controparte.

che non siano a loro volta di recente quotazione, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. g) Regolamento OPC.

Statuto

Lo statuto sociale della Società.

TUF

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

I termini indicati al singolare includono il plurale e viceversa; i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che dal contesto si desuma il contrario. I termini non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato attribuito nel Regolamento OPC.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Individuazione delle Parti Correlate

1.1 Ai fini della presente Procedura, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Regolamento OPC, un soggetto è Parte Correlata se:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposta persona:
 - i. controlla⁽³⁾ la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare una influenza notevole⁽⁴⁾ su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁽⁵⁾;
- b) è una società collegata alla Società⁽⁶⁾;
- c) è una *joint venture*⁽⁷⁾ in cui la Società è una partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare⁽⁸⁾ dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

1.2 La Società ha deciso di non estendere ad altri soggetti fuori da quelli di cui al comma 1.1 l'applicazione della Procedura, come previsto dall'art. 4.2 del Regolamento OPC, avuto riguardo all'attuale composizione del Gruppo Techedge e degli assetti proprietari relativi al capitale della Società, tenendo comunque in considerazione eventuali futuri mutamenti di tale composizione.

2. Comitato Parti Correlate

2.1 Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato Parti Correlate. Si considera istituito il Comitato OPC anche ove il Consiglio di Amministrazione attribuisca le relative competenze ad un Comitato già esistente, purché composto esclusivamente da amministratori indipendenti in numero minimo di due.

2.2 Il Comitato OPC, riunitosi qualora sia accertata l'esistenza di un'Operazione con Parte Correlata su indicazione del Presidio OPC ai sensi dell'art. 4.11 della Procedura, accerta se e in che misura i suoi membri siano Amministratori Indipendenti Non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve informare

⁽³⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività». Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato tale possesso non costituisca controllo.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo». Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica».

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio esercita un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto».

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto».

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente».

tempestivamente il Comitato OPC della sussistenza di una circostanza che fa venir meno i requisiti per essere qualificato come Indipendente Non Correlato e si astiene dal partecipare ai lavori del Comitato. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, se ritenuto opportuno, integrare il Comitato OPC con l'inserimento di un componente non correlato e non esecutivo ad hoc per la specifica Operazione da approvare. Alternativamente, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare preventivamente Amministratori Indipendenti Supplenti, indicandone l'ordine.

- 2.3** Qualora nel Comitato OPC non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato informa senza indugio il Presidio OPC (che informa la Funzione Responsabile e il Consiglio di Amministrazione) e il Consiglio di Amministrazione, ove possibile, provvederà a integrare il Comitato OPC con l'inserimento dei componenti necessari ad hoc per la specifica Operazione da approvare. Ove tale integrazione non fosse possibile, troveranno applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 8.
- 2.4** Nel caso di Operazioni aventi a oggetto le remunerazioni degli amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ferma restando la responsabilità del Comitato OPC, quest'ultimo, nell'esprimere il suo parere, tiene conto degli orientamenti espressi in merito dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

3. Operazioni Escluse

3.1 Le procedure non si applicano alle operazioni compiute dalla Società con Società Controllate ovvero compiute tra Società Controllate, anche in caso di controllo congiunto, e alle operazioni compiute con società collegate, salvo il caso in cui la controparte dell'Operazione sia una società collegata o Controllata nella quale altre Parti Correlate abbiano un Interesse Significativo.

3.2 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento OPC, ove applicabile, la presente Procedura non si applica, ai sensi dell'art. 13 c. 3 Regolamento OPC:

- (i) alle operazioni di importo esiguo;
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile;
- (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iv) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lett. a), codice civile;
- (v) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF e le relative operazioni esecutive;
- (vi) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate ai romanini (ii), (iii) e (iv), in materia di remunerazione degli amministratori, anche investiti di particolari cariche, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ove
 1. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 2. nella politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 3. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 4. la remunerazione assegnata sia coerente con la politica di remunerazione;
- (vii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC;

3.3 Fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 11, i procedimenti descritti agli artt. 4 e 5 della presente Procedura non si applicano alle Operazioni che hanno carattere di urgenza che non rientrino nella competenza dell'assemblea o che non necessitino di autorizzazione di quest'ultima, purché siano osservate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento OPC.

4. Applicabilità della Procedura

4.1 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio della Società, le Parti Correlate di cui all'art. 1.1, lettere a) e d), con cadenza almeno annuale, sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Presidio OPC i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti.

4.2 La Funzione OPC tiene un elenco aggiornato delle Parti Correlate, che viene comunicato, con cadenza annuale, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

4.3 Fermo restando che la Società è tenuta a monitorare costantemente la propria operatività al fine di individuare e valutare le Operazioni con Parti Correlate da sottoporre alla presente Procedura, ciascuna Parte Correlata è tenuta a fornire preventiva comunicazione all'Amministratore Delegato nel caso in cui intenda porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di qualsiasi natura con la Società o sue Controllate.

4.4 La Funzione Responsabile, quando maturino o vengano ricevute le informazioni relative alla singola Operazione, anche avvalendosi del Presidio OPC:

- (i) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (ii) se la controparte è una Parte Correlata, comunica al Presidio OPC tutte le informazioni dell'Operazione di cui dispone, inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'Operazione e le condizioni economiche e i termini prospettati.

4.5 Il Presidio OPC può in qualsiasi momento chiedere alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e i documenti relative all'Operazione e accerta:

- (i) che l'operazione sia una Operazione con Parte Correlata;
- (ii) se si tratta di un'Operazione Esclusa di cui all'art. 3 che precede;
- (iii) se l'Operazione viene eseguita in esecuzione di una Delibera Quadro di cui all'art. 9;
- (iv) se l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza;
- (v) se le condizioni sono definite come Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

4.6 Il Presidio OPC comunica senza indugio l'esito dell'accertamento di cui all'art. 4.5 che precede alla Funzione Responsabile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC.

4.7 La valutazione di cui all'art. 4.5 che precede viene documentata e motivata sulla base di riscontri oggettivi, in particolare nel caso di cui alla lett. (v) dell'art. 3.5. Di tale valutazione deve essere tenuta traccia.

4.8 Qualora la valutazione dell'Operazione sia controversa, tale compito è affidato al Comitato OPC il quale può chiedere al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare/chiarire le informazioni e i documenti utilizzati.

4.9 Quando l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza, non sia un'Operazione Esclusa e non sia posta in essere in attuazione di una Delibera Quadro, il Presidio OPC avvia l'iter delineato dai successivi articoli 5 e 6 ed informa tempestivamente la Funzione Responsabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Comitato OPC.

4.10 Il Presidio OPC, sulla base delle informazioni e del supporto documentale ricevuto dalla Funzione Responsabile, fornisce una informativa su base trimestrale al Comitato OPC dando evidenza delle Operazioni Escluse (motivandone l'esclusione), delle Operazioni effettuate in esecuzione di una Delibera Quadro.

4.11 Quando trova applicazione la procedura delineata al successivo articolo 5, la Funzione Responsabile chiede al Presidio OPC di informare il Comitato OPC affinché quest'ultimo si riunisca.

5. Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

5.1 Salvo quanto previsto con riferimento alle Operazioni di competenza assembleare, l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza spetta all'Organo Competente, previo parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni economiche della stessa. Nel caso in cui l'amministratore della Società munito delle deleghe idonee al compimento dell'operazione sia la Parte Correlata o il parere del Comitato OPC sia negativo, l'Operazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Se la Società è soggetta a direzione e coordinamento, il parere motivato del Comitato OPC sulla convenienza dell'Operazione dovrà tenere conto, se del caso, anche del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, degli eventuali vantaggi compensativi ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

5.3 La Funzione Responsabile fornisce, anche per il tramite del Presidio OPC, con congruo anticipo al Comitato OPC le informazioni, i dati ed i documenti relativi all'Operazione dando indicazione del nome della controparte e della natura della correlazione, descrivendo l'Operazione, le condizioni economiche ed i termini prospettati nonché l'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'Operazione e fornendo specifiche informazioni sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, sui rischi connessi all'Operazione per la Società (o per la Controllata).

5.4 Il Comitato OPC può avvalersi a spese della Società, qualora ritenuto opportuno, di esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti indipendenti saranno selezionati avendo riguardo alle competenze professionali e all'assenza di conflitti di interessi (anche alla luce dei criteri indicati dall'allegato 4 del Regolamento OPC). Salvo consenso espresso del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal Comitato OPC non deve comportare per la Società, per singola Operazione, una spesa superiore al 2% (due per cento) del controvalore della singola Operazione, e comunque in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 100.000.

5.5 Il parere del Comitato OPC deve essere adeguatamente e puntualmente motivato in relazione all'interesse della Società al compimento dell'Operazione ed alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve risultare dal verbale delle deliberazioni del Comitato Parti Correlate.

5.6 Affinché il parere del Comitato OPC sia qualificabile come favorevole, esso deve approvare l'operazione incondizionatamente in tutti i suoi aspetti. Il Comitato OPC può esprimere anche parere favorevole pur rilevando alcune criticità, nel qual caso dovrà adeguatamente e puntualmente motivare le ragioni per cui si ritiene che nonostante tali criticità il compimento dell'operazione vada a maggior soddisfazione dell'interesse sociale. Il Comitato OPC può esprimere parere favorevole anche apponendo determinate condizioni allo svolgimento dell'operazione.

5.7 Il parere del Comitato OPC, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti, è trasmesso alla Funzione Responsabile e, per conoscenza, al Presidio OPC e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato OPC deve essere trasmesso prima dell'esame dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ove questo sia competente, o, ove la competenza spetti a un singolo Amministratore Delegato, prima dell'assunzione dell'obbligazione relativa all'Operazione.

5.8 La Funzione Responsabile trasmette all'Organo Competente, in tempo utile per l'approvazione: (i) il parere motivato del Comitato OPC; (ii) eventuali ulteriori pareri concernenti l'Operazione; (iii) informazioni complete sull'Operazione di Minore Rilevanza incluso il nome della controparte e della natura della correlazione, descrivendo l'Operazione, le condizioni economiche e i termini prospettati nonché l'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'Operazione e fornendo specifiche informazioni sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero sui rischi connessi all'Operazione per la Società (o per la Controllata).

5.9 L'Organo Competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza per iscritto e dando adeguata motivazione nel verbale, circa l'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'Operazione,

la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero sulla sussistenza di rischi connessi all'Operazione per la Società (o per la Controllata).

5.10 Sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve essere assicurata una informativa completa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione a cura degli amministratori delegati, sulla base delle informative ricevute dalla Funzione Responsabile, dando indicazione delle controparti, del corrispettivo e delle altre condizioni economiche dell'Operazione. In relazione all'informazione da fornire al pubblico in caso di Operazione deliberata previo parere negativo del Comitato OPC, si veda l'articolo 11, comma 4, della presente Procedura.

5.11 Il presente articolo si applica anche alle Operazioni deliberate da società Controllate, ove sottoposte all'esame o all'approvazione della Società. Le disposizioni riferite all' "Organo Competente" si intendono riferite all'organo che dovrà esaminare o approvare l'Operazione compiuta dalla Società Controllata.

6. Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.1 Salvo quanto previsto con riferimento alle Operazioni di competenza dell'assemblea di cui al successivo articolo 7, e fermo quanto previsto al successivo art. 11 in materia di informativa al pubblico, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica il procedimento delineato al precedente art. 5 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento OPC per le società di recente quotazione.

7. Operazioni di competenza dell'Assemblea

7.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea della Società o deve essere da questa autorizzata, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 5 e 6 troveranno applicazione.

7.2 Se l'assemblea è competente su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, l'Organo Competente potrà approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione assembleare anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le eventuali previsioni statutarie in materia, l'Operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

8. Presidi Equivalenti

8.1 Qualora non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualifichino come Amministratori Indipendenti Non Correlati, il parere è reso dal Collegio Sindacale.

8.2 In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne dovranno dare notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora rispetto ad una determinata Operazione la correlazione sussista con un componente del Collegio Sindacale, o con una Parte Correlata per suo tramite, il Sindaco interessato si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'Operazione in questione.

8.3 Qualora i Presidi Equivalenti di cui ai precedenti paragrafi non possano trovare applicazione, l'attività di cui al paragrafo 8.1 è svolta da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

9. Delibere Quadro

9.1 È ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da parte della Società ovvero di Controllate, come individuate dal Consiglio di Amministrazione. Alle singole Operazioni effettuate in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

9.2 Le Delibere Quadro:

- i. hanno una efficacia temporale non superiore a 1 (un) anno;

- ii. si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente predeterminate, delineando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

9.3 Le Delibere Quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 7, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

9.4 Le Delibere Quadro sono adottate su iniziative del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché dell'amministratore delegato, qualora ritenuto opportuno, mediante la predisposizione di una proposta contenente le seguenti informazioni: (i) il tipo di Operazioni per cui si propone l'adozione della Delibera Quadro; (ii) le categorie e le tipologie di Parti Correlate controparti dell'operazione; (iii) il periodo di efficacia della Delibera Quadro; (iv) l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro; (v) le motivazioni e le condizioni previste. Laddove l'ammontare prevedibile delle Operazioni sia superiore alla soglia di rilevanza richiamata all'art. 9.6, è necessario il previo parere favorevole del Comitato OPC.

9.5 Gli organi delegati provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle Delibere-Quadro.

9.6 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella Delibera Quadro superi taluna delle soglie di rilevanza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

10. Operazioni per il tramite di Società Controllate

10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 6 e 7 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'Operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le Società Controllate, fermi restando i casi in cui l'Operazione rientri tra le Operazioni Escluse.

11. Informativa sulle Operazioni e sulle Delibere Quadro

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, compiute anche mediante Controllate italiane o estere, la Società, con il supporto del Presidio OPC e della Funzione Responsabile, predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento OPC, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF. Resta ferma la possibilità di sospendere la comunicazione al pubblico delle informazioni nel caso in cui da essa possa derivare grave danno, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 6, TUF.

11.2 Il documento informativo di cui al comma 11.1 che precede è redatto anche qualora nel corso dell'esercizio, la Società o le Controllate concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non essendo qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute dalle Controllate, anche estere, mentre non vengono computate le Operazioni Escluse. La Società emana le disposizioni necessarie a garantire una tempestiva informazione da parte delle Controllate.

11.3 Il documento informativo redatto ai sensi del presente articolo viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo Competente ovvero, qualora l'Organo Competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni

dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Ove l'Operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza in virtù del cumulo di cui al comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.

11.4 Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, Regolamento OPC, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato OPC, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato OPC. Entro il medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

11.5 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni coinvolte, predispone e pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tale documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della Delibera Quadro.

11.6 Ai sensi dell'articolo 6 Regolamento OPC, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti in tema di informazioni privilegiate, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo 11;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

12. Informativa periodica

12.1 La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione di cui all'art. 154-ter TUF, fornisce informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche tramite Società Controllate;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

12.2 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-ter del TUF, le informazioni periodiche inerenti le Operazioni (incluse quelle compiute dalle Società Controllate) sono tempestivamente trasmesse al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili a cura del Presidio OPC e degli organi delegati.

12.3 Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dagli artt. 11 e 12, la Funzione Responsabile della Società o della Società Controllata trasmette tempestivamente al Presidio OPC e alle altre funzioni coinvolte ogni informazione e ogni documentazione relativa alle Operazioni concluse, anche in relazione alle Operazioni Escluse e alle Operazioni eseguite in attuazione di una Delibera Quadro.

13. Registro delle Parti Correlate

13.1 La Società, a cura del Presidio OPC, istituisce e aggiorna il Registro, tenuto in formato elettronico.

13.2 Al Registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle Società Controllate. Inoltre, l'elenco delle Parti Correlate è adeguatamente diffuso all'interno della Società e delle Società Controllate.

13.3 Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto alle Parti Correlate l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. Il trattamento dei dati raccolti sarà limitato all'assolvimento di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

13.4 Le Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il Registro con periodicità almeno semestrale.

13.5 I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, TUF, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime.

14. Disposizioni finali

14.1 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicati sul sito internet della Società a cura del Presidio OPC, fermi restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, che devono essere inseriti nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-bis, codice civile.

14.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 TUF.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari, dell'efficacia della prassi applicativa nonché delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.

14.4 Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti. Nel caso della valutazione periodica di cui al presente articolo, comma 3, anche la decisione di non procedere ad alcuna modifica è sottoposta al parere, non vincolante, degli Amministratori Indipendenti.

14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

15. Entrata in vigore

15.1 La presente Procedura entra in vigore a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su MTA.

www.techedgegroup.com